



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 07/04/2009

ADDI' 07/04/2009 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANCINI	Claudio	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MARUCCIO	Vincenzo	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
COPPOTELLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	SCALIA	Francesco	"
DALIA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANGELIS	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filicerto	"
FIGNERA	Daniele	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: MONTINO - ASTORRE - COSTA - MANCINI - RODANO - VALENTINI
- ZARATTI

DELIBERAZIONE N. 238

Oggetto:

Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, art. 13 - Fondo di solidarietà per i mutui. Definizione requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo regionale di garanzia ed altri interventi a sostegno dei titolari di mutui fondiari e ipotecari in difficoltà per il pagamento delle rate di mutuo.



238 - 7 APR. 2009

OGGETTO: Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, art. 13 - Fondo di solidarietà per i mutui. Definizione requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso al fondo regionale di garanzia ed altri interventi a sostegno dei titolari di mutui fondiari e ipotecari in difficoltà per il pagamento delle rate di mutuo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Casa di concerto con l'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico - Finanziaria e Partecipazione;



VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Lr 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002 n.1 e le successive modificazioni;

VISTA la Lr 24 dicembre 2008, n. 31 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art. 11, Lr 20 novembre 2001, n. 25)" ed in particolare l'art. 13 con il quale è stato istituito nel bilancio regionale 2009 il Cap. C22542 dal titolo "Fondo di solidarietà per i mutui" con uno stanziamento, per ciascuna annualità del triennio 2009 - 2011 pari a 10 milioni di euro;

VISTA la Lr 07 giugno 1999, n. 6, art. 24 "Istituzione dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo";

VISTO l'art.75 della Lr 28 aprile 2006 n. 4 istitutivo del "Fondo speciale di garanzia per la casa";

PREMESSO:

CHE la crescita esponenziale dei prezzi degli immobili avvenuta nel decennio precedente, dovuta al recesso del mercato mobiliare, ha determinato un aumento del prezzo del mercato residenziale solo in minima parte assorbito dal recente rallentamento delle quotazioni con conseguente mantenimento degli alti prezzi delle locazioni;

CHE l'attuale grave crisi economico - finanziaria e la conseguente crisi del mercato del lavoro hanno intaccato ulteriormente il potere di acquisto delle famiglie già aggredito dalle precedenti fluttuazioni dei tassi di interesse, e che questo ha portato ad un aumento della quota di reddito destinata alle operazioni di acquisto di mutui fondiari e ipotecari per programmi costruttivi a mercato libero, in edilizia agevolata o auto recupero, per le famiglie di reddito medio - basso;

CHE, la situazione socio-economica delle famiglie interessate da queste situazioni di instabilità economica di per sé rientra nella politica nazionale (e conseguentemente nelle normative) dell'edilizia residenziale pubblica e quindi merita adeguati interventi pubblici, non può nel contempo non ritenersi opportuno scongiurare, entro i limiti consentiti, che le situazioni suindicate vadano a breve - medio tempo ad ulteriormente appesantire l'attuale emergenza abitativa presente in molte aree della Regione e particolarmente a Roma;

CHE il fondo di cui all'art. 13 della Lr n. 31/2008 è destinato a compensare tali situazioni di disagio economico a carico dei titolari di mutui fondiari e ipotecari per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, cosiddetta "prima casa" attraverso la concessione di mutui da parte del sistema bancario alle categorie di soggetti in esso contemplate;

CHE obiettivo dell'intervento è di fornire, ai titolari di mutui fondiari e ipotecari in situazione di transitoria difficoltà nell'adempimento dei propri impegni finanziari dovuta al verificarsi di eventi negativi di natura straordinaria, un sostegno compatibile con il rispetto del buon funzionamento del mercato ai sensi della normativa comunitaria vigente;

238 = 7 APR. 2009 *82*

CHE, in relazione alle diverse situazioni che concretamente si presentano e in riferimento particolarmente alle condizioni soggettive reddituali titolari di mutui fondiari e ipotecari con ISEE fino a 25 mila euro, appare opportuno avviare un'azione regionale soprattutto per quelli che abbiano contratto un mutuo per l'acquisto, la costruzione, il recupero o autorecupero dell'abitazione principale;

CHE per quanto concerne l'autorecupero di immobili pubblici, qualora il mutuo sia stato contratto da cooperative costituite dagli stessi assegnatari dell'immobile, le azioni previste dalla presente delibera, sono rivolte alla cooperativa stessa, qualora almeno il 70% dei soci assegnatari dell'appartamento presentino un reddito ISEE fino a 25 mila euro;

VISTA la disponibilità di fondi per la concessione di agevolazioni regionali in favore di singoli individui ed alle famiglie in difficoltà nel pagamento delle rate di mutuo;

RITENUTO che per quanto riguarda la concessione delle agevolazioni individuali trovano applicazione anche le vigenti disposizioni sull'edilizia agevolata in ordine al possesso dei requisiti soggettivi;

RITENUTO quindi necessario definire i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità per l'accesso alle misure sopra individuate contenuti nel documento denominato "Schema BANDO A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUI FONDIARI E IPOTECARI IN DIFFICOLTA' PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L'ACQUISTO, IL RECUPERO O L'AUTORECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

CHE il già citato art. 13 dispone che la gestione del "Fondo di solidarietà per i mutui" sia affidata "Sviluppo Lazio S.p.A." o sue collegate;

RITENUTO che per l'erogazione delle agevolazioni, valgono le vigenti disposizioni concernenti i rapporti tra la Regione e l'Agenzia Sviluppo Lazio S.p.A, come da Convenzioni in essere o allo scopo integrate ed i conseguenti rapporti tra queste ultime e gli Istituti di credito mutuanti;

RITENUTO necessario approvare il documento denominato "Schema BANDO A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUI FONDIARI E IPOTECARI IN DIFFICOLTA' PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L'ACQUISTO, IL RECUPERO O L'AUTORECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" contenente i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità per l'accesso alle misure sopra individuate;

RITENUTO inoltre che per quanto concerne l'autorecupero di immobili pubblici, qualora il mutuo sia stato contratto da cooperative costituite dagli stessi assegnatari dell'immobile, le azioni previste dalla presente delibera, sono rivolte alla cooperativa stessa, qualora almeno il 70% dei soci assegnatari dell'appartamento presentino un reddito ISEE fino a 25 mila euro.

ACQUISITO il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 26/03/2009

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;



238

- 7 APR. 2009

82

All'unanimità

DELIBERA

Di approvare i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità per l'accesso alle agevolazioni in favore dei titolari di mutui fondiari e ipotecari con ISEE fino a 25 mila euro che abbiano contratto un mutuo per l'acquisto, la costruzione, il recupero o autorecupero dell'abitazione principale, contenuti nel documento denominato "Schema BANDO A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUI FONDIARI E IPOTECARI IN DIFFICOLTA' PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L'ACQUISTO, IL RECUPERO O L'AUTORECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE" allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale;

Di stabilire nel caso di interventi di auto recupero di immobili pubblici, con mutuo intestato alla cooperativa degli assegnatari degli appartamenti, le agevolazioni sono rivolte alla cooperativa stessa, nel caso che almeno il 70% dei soci assegnatari dell'appartamento presentino un reddito ISEE fino a 25 mila euro;

Alla spesa derivante dall'attuazione della presente deliberazione si farà fronte, con lo stanziamento del capitolo di bilancio regionale C22542, E.F. 2009;

Il Direttore Regionale competente provvederà con successivi atti all'attuazione della presente deliberazione;

L'Agenzia regionale Sviluppo Lazio S.p.A. a cui è demandata la gestione del fondo regionale di garanzia promuoverà, su richiesta del beneficiario, ogni utile iniziativa intesa a favorire:

- la sospensione dell'ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi;
- le procedure di rinegoziazione tra mutuatari e intermediari finanziari, anche attraverso il rilascio di garanzia di prima richiesta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.).



BANDO

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 16 APR. 2009





REGIONE LAZIO

BANDO A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUI FONDIARI E IPOTECARI IN DIFFICOLTA' NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L'ACQUISTO, IL RECUPERO O L'AUTORECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE

1. OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE

L'articolo 13 della Lr 24 dicembre 2008, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009 (art. 11, Lr 20 novembre 2001, n. 25)", prevede l'istituzione di un fondo di garanzia presso Sviluppo Lazio S.p.A. o sue collegate finalizzato ad operare nell'interesse dei soggetti previsti dal presente bando, attraverso la concessione di garanzie fidejussorie limitate nell'importo a fronte dei mutui erogati da banche nel caso di sospensione del pagamento delle rate ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Lr n.31/2008 relative:

- 1. alla sospensione dell'ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi;
- 2. alle procedure di rinegoziazione tra mutuatari e intermediari finanziari, anche attraverso il rilascio di garanzia a prima richiesta.

Obiettivo dell'intervento è di fornire ai titolari di mutui fondiari e ipotecari in situazione di transitoria difficoltà nell'adempimento dei propri impegni finanziari, dovuta al verificarsi di eventi negativi di natura straordinaria, un sostegno compatibile con il rispetto del buon funzionamento del mercato ai sensi della normativa Comunitaria vigente. Per un più efficace raggiungimento dell'obiettivo si farà riferimento ad una Convenzione che Sviluppo Lazio S.p.A. stipulerà con le banche o alla modifica di quelle in essere della stessa o delle sue collegate.

2. REQUISITO REDDITUALE GENERALE

Tale provvedimento si rende disponibile per tutti quei soggetti titolari di mutui fondiari e ipotecari con ISEE fino a 25 mila euro contratti per l'acquisto, la costruzione, il recupero o l'autorecupero dell'abitazione principale.

3. REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE ALLA CONTRAZIONE DEL MUTUO

Per poter usufruire delle garanzie fidejussorie di cui al punto 1, i richiedenti devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, di almeno uno dei seguenti requisiti di tipo soggettivo.

3.1) REQUISITI SOGGETTIVI

3.1.1) Perdita del lavoro

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio in caso di auto recupero o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare del richiedente, sono caratterizzati da difficoltà economiche dovute alla perdita del lavoro di almeno un appartenente al nucleo familiare. Le difficoltà in questione devono essere tali da incidere sul reddito complessivo del nucleo familiare in misura non inferiore al 30%.


Per perdita del lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato con assenza non inferiore a 3 mesi di un nuovo rapporto di lavoro, si intendono i casi di:

- licenziamento;
- dimissioni per giusta causa, quali mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing;

IL DIRETTORE
(arch. Anacleto Sperandio)

L'ASSESSORE
Mario Di Carlo

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Programmazione Economico-Finanziaria
e Partecipazioni



- lavoratori posti in lista di mobilità o soggetti a trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di dichiarazione di fallimento, di chiusura o di dichiarazione di crisi aziendale delle imprese.

La perdita del lavoro deve essere anteriore alla data della richiesta delle tutele del Fondo di Garanzia e deve persistere al momento di presentazione della stessa nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Potranno in ogni caso accedere alla tutela di tale fondo di garanzia i titolari di mutui fondiari e ipotecari la cui situazione economica non superi il valore di euro 25.000,00. L'ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata tramite la presentazione di una certificazione, rilasciata da Ente abilitato attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del D.lgs n.109/1998 così come modificato dal D.lgs n.130/2000.

I requisiti di cui al presente punto devono essere verificati per il nucleo familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo, esclusivamente al momento della richiesta di attivazione delle tutele del Fondo.

3.1.2) Morte, malattia o grave infortunio

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autorecupero o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente, sono caratterizzati da difficoltà economiche dovute a morte ovvero a malattie o gravi infortuni di almeno un membro del nucleo familiare tali da aver determinato un grado di invalidità riconosciuto dalle apposite commissioni mediche pubbliche tale da qualificarlo quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 05 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (oltre il 74% e fino 100%). Le difficoltà economiche di cui sopra devono essere tali da incidere sul reddito complessivo del nucleo familiare in misura non inferiore al 30%.

Potranno, in ogni caso, accedere alla tutela di tale fondo di garanzia i nuclei familiari la cui situazione economica non superi il valore di euro 25.000,00. L'ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata tramite la presentazione di una certificazione, rilasciata da Ente abilitato, attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del D.lgs n.109/1998 così come modificato dal D.lgs n.130/2000.

I requisiti di cui al presente punto devono essere verificati, per il nucleo familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo, esclusivamente al momento della richiesta di attivazione delle tutele del Fondo.


3.1.3) Lavoratori atipici:

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse anche nei confronti dei lavoratori residenti nel territorio regionale, senza alcun limite d'età, che alla data della richiesta delle tutele del suddetto fondo hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato posto in essere attraverso qualsiasi forma di tipologia contrattuale o che prestano lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal D.lgs 10 settembre 2003 n. 276.

Al lavoratore intestatario esclusivo del contratto di mutuo viene altresì richiesta:

- per i lavoratori atipici che hanno un contratto a progetto a norma del D.lgs 10 settembre 2003 n. 276, un'anzianità lavorativa di almeno 36 mesi;
- per i titolari di contratto di lavoro a tempo determinato, una continuità lavorativa di almeno 36 mesi presso lo stesso datore e un periodo minimo di 180 giorni lavorativi per anno;
- per coloro che hanno un contratto stagionale, una continuità lavorativa di almeno 36 mesi presso lo stesso datore e un periodo minimo di 180 giorni lavorativi per anno.





3.1.4) Separazioni legali

Le tutele del Fondo di Garanzia sono concesse ai nuclei familiari che, rispetto al momento della data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio in caso di auto recupero o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare del richiedente, sono stati caratterizzati da una sentenza di separazione giudiziale ovvero da un verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale.

Potranno in ogni caso accedere alla tutela di tale fondo di garanzia i titolari di mutui fondiari e ipotecari la cui situazione economica non superi il valore di euro 25.000,00. L'ammontare di tale situazione economica dovrà essere dimostrata tramite la presentazione di una certificazione, rilasciata da Ente abilitato attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del D.lgs n.109/1998 così come modificato dal D.lgs n.130/2000.

I requisiti di cui al presente punto devono essere verificati per il nucleo familiare del soggetto che deve rimborsare il mutuo, esclusivamente al momento della richiesta di attivazione delle tutele del Fondo.

3.1.5) Nuclei familiari incrementatisi successivamente all'accensione del mutuo

Rientrano in questa categoria i soggetti che hanno costituito il nucleo familiare non oltre 8 mesi dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autorecupero o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente.

Ad almeno un appartenente al nucleo familiare viene altresì richiesto una continuità lavorativa di almeno 30 mesi nell'ultimo triennio a far data dalla richiesta di attivazione delle tutele del Fondo di Garanzia.

3.1.6) interventi di auto recupero per i quali si registra una difficoltà economica da parte di alcuni soci

Rientrano in questa categoria le cooperative di auto recupero di immobili pubblici, che avendo contratto un mutuo collettivo per l'intervento di recupero a fine abitativo dell'immobile, abbiano cumulato ritardi nei pagamenti delle rate e si trovino in ogni caso in gravi difficoltà economica a causa del mancato regolare pagamento di alcuni assegnatari. Il ritardo nei pagamenti anche di un solo socio comporta infatti il mancato regolare pagamento della rata complessiva con multe ed interessi che gravano su tutti i soci. In questo caso la sospensione del pagamento è finalizzata al recupero di tutte le rate arretrate e alla costituzione di un fondo di solidarietà tra i soci, per fronteggiare ritardi e mancati pagamenti.

Tutte le sei summenzionate tipologie dovranno inoltre avere i seguenti requisiti comuni:

3.2.1) residenza e cittadinanza:

1.cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea oppure condizione di stranieri in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione;

2.residenza anagrafica nello stesso alloggio per il quale si sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

I requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti esclusivamente dal componente il nucleo familiare (come sopra individuato) che risulta essere proprietario dell'alloggio.

3.2.2) Impossidenza di altri alloggi:

1. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale del Lazio, fatto





salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

2. non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel Comune ove è ubicato l'alloggio. Tale valore si riferisce al valore medio delle zone OMI dell'Agenzia del territorio. Nel caso non siano presenti alloggi di E.R.P. nel Comune in questione, il valore medio è quello relativo al Comune limitrofo più grande.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere verificati esclusivamente a far data della richiesta delle tutele e devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

4. REQUISITI OGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

I requisiti oggettivi di ammissibilità sono riferiti alle due sottocategorie dell'alloggio e del finanziamento. I richiedenti, pertanto, devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti di tipo oggettivo.

4.1) REQUISITI DELL'ALLOGGIO

4.1.1) Prima casa

1. Le linee di intervento operano esclusivamente per beni immobili identificati quali prima casa, non fruente di contributi pubblici.

2. Per prima casa si intende l'abitazione che usufruisce delle agevolazioni fiscali previste per tale tipologia. Tali agevolazioni sono risultanti dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di recupero edilizio.

3. L'identificazione di prima casa nei confronti del nucleo familiare richiedente deve sussistere anche al momento della richiesta di sostegno.

4. Tipologie di prima casa ammesse alle tutele:

- alloggio acquistato da terzi a titolo oneroso, ad eccezione degli alloggi acquistati dalle A.T.E.R. ovvero dagli ex I.A.C.P. ai sensi della Legge n. 560/1993 e delle LLRr n. 42/1991 e n. 27/2006 e s.m.e.i.;
- alloggio costruito tramite imprese private su area di proprietà del richiedente;
- interventi di recupero edilizio di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m. e i., di alloggio di proprietà del mutuatario.
- intervento di autorecupero edilizio di immobile pubblico. Per questa specifica tipologia di prima casa ammessa, rimanendo l'immobile di proprietà pubblica, non si applica quanto previsto al successivo punto 5.

5. La proprietà dell'alloggio deve essere per la totalità in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare. L'individuazione di nucleo familiare è quella desunta dal D.P.C.M. 07 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche o integrazioni ai sensi del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, nonché dal D.P.C.M. 18 maggio 2001 relativo all'approvazione dei modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione e delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell'art. 4, comma 6, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000 n. 130. (*)



[Handwritten signature]

4.1.2) Altri requisiti dell'alloggio:

- a) essere stato acquistato nel periodo che va dal 01 gennaio 2002 al 28 dicembre 2008 (giorno di entrata in vigore della Lr n. 31/2008). Per la data di acquisto farà fede quella della registrazione dell'atto di compravendita ovvero quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autorecupero o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente;
- b) deve rispettare i limiti di superficie prescritti all'art. 16 della Legge 05 agosto 1978 n. 457, ovvero superficie utile massima abitabile 95 mq, dove per superficie utile abitabile s'intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; la superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli viene computata nella sua proiezione orizzontale (l'autorimessa o posto macchina non può superare i 18 mq.);
- c) non essere di lusso ai sensi del D.M. 02 agosto 1969 n. 1072 così risultando anche dall'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà, ovvero da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione;
- d) non essere accatastato in una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8 e A/9;
- e) avere un valore (di acquisto, di recupero edilizio, di autorecupero o di costruzione) non superiore a 300 mila euro e non inferiore ad 50 mila euro, facendo fede:
 - quanto riportato nell'atto notarile di acquisizione della proprietà per gli acquisti;
 - quanto riportato sui contratti di finanziamento per gli alloggi costruiti anche in edilizia agevolata, recuperati o in autorecupero.
- f) esclusivamente per gli alloggi oggetto di auto recupero di immobili pubblici i punti a, b ed e non si applicano, essendo realizzati con progetti con caratteristiche tipologiche dell'edilizia residenziale pubblica e rimangono di proprietà pubblica. L'intervento di auto recupero deve essere stato completato dopo il 1 gennaio 2002.

(*) Definizione di nucleo familiare sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 che indica le caratteristiche che ha la "famiglia anagrafica";

1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.



4.2) REQUISITI DEL FINANZIAMENTO:

- a. deve essere intestato totalmente a uno o più componenti il nucleo familiare;
- b. deve essere stato stipulato al massimo tre mesi prima della data di acquisto dell'immobile e non oltre sei mesi dalla stessa e comunque entrò il 28 dicembre 2008 (in caso di autorecupero o di intervento di recupero edilizio i termini suddetti derivano da altro documento probatorio). In caso di mutuo derivante da accollo di mutuo originario già gravante sull'alloggio, in capo al precedente titolare dell'immobile, viene considerata come data di stipula la data dell'atto notarile di accollo e per l'importo frazionato, in caso il titolare precedente sia impresa o cooperativa, ovvero per il capitale residuo, in caso si tratti di un privato;
- c. deve avere durata pari o superiore a 15 anni (anche a seguito del riscadenziamento deliberato dalla Banca mutuante);
- d. deve essere stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto del contributo;
- e. sull'alloggio possono gravare più mutui e finanziamenti fermo restando che l'importo complessivo degli stessi non può superare euro 200.000,00 o essere inferiore ad euro 50.000,00.
- f. esclusivamente per gli alloggi oggetto di auto recupero di immobili pubblici i punti a, b ed e non si applicano, il limite massimo per ogni singolo appartamento oggetto dell'auto recupero è fissato in 100.000,00 euro e non può essere inferiore a 15.000,00 euro.

5. INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono considerate ammissibili alla concessione delle garanzie fideiussorie le sospensioni di pagamento concesse, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 della Lr 27 dicembre 2008 n. 31, dalle Banche mutuanti aderenti alla Convenzione sottoscritta da Sviluppo Lazio S.p.A. di cui al punto I relative:


- 1) alla sospensione dell'ammortamento per un periodo non superiore a diciotto mesi;
- 2) alle procedure di rinegoziazione tra mutuatari e intermediari finanziari, anche attraverso il rilascio di garanzia di prima richiesta.

Per quanto previsto al punto 1) Sviluppo Lazio S.p.A. o sue collegate rilascerà alla Banca mutuante, per ciascuna delle richieste ammesse una fideiussione a prima richiesta scritta della durata massima di anni 7 di importo in linea capitale non superiore alla somma inizialmente prevista delle rate di mutuo oggetto di sospensione di pagamento e comunque non superiore ad euro 18.000,00 oltre a interessi al tasso Euribor a un mese + 0,50%. Nel caso di interventi di auto recupero di immobili pubblici, il limite di euro 18.000,00 è ridotto a 5.000,00 per ogni singolo appartamento dell'intervento, ed in ogni caso l'importo complessivo per ogni cooperativa non può superare i 72.000,00 euro.

La garanzia può essere concessa solo ai richiedenti in regolare ammortamento (o concordando un numero massimo di rate non pagate).

Per quanto previsto al punto 2) gli interventi saranno rivolti a favorire, attraverso garanzie sul maggior capitale finanziato, quei soggetti che, avendo contratto un mutuo, a tasso fisso a variabile, abbiano intenzione di procedere alla rinegoziazione dello stesso e vedano la propria situazione mutata a seguito delle fattispecie previste nel bando nei termini di inferiore capacità reddituale o età.

I mutui potranno essere rinegoziati, una sola volta, esclusivamente a tasso fisso. La rinegoziazione sarà possibile limitatamente al capitale residuo, senza possibilità di finanziare liquidità.





6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati devono inviare la domanda di contributo, compilata secondo il fac-simile di cui al Modello 1 e corredata della documentazione obbligatoria di cui al punto 7, a partire dal 30° giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Per gli interventi di cui al punto 1) (sospensione del pagamento) I richiedenti possono presentare, per non più di 2 volte e per un periodo complessivo massimo di 18 mesi domanda di garanzia a valere sul presente bando.

Per gli interventi di cui al punto 2) (rinegoziazione) I richiedenti potranno presentare una unica domanda di garanzia a valere sul presente bando.

La domanda deve essere indirizzata a Sviluppo Lazio S.p.A. - Via Bellini 22 - 00198 Roma. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura:

**“AGEVOLAZIONI A SOSTEGNO DEI TITOLARI DI MUTUO FONDIARIO E IPOTECARIO IN
DIFFICOLTA' CON IL PAGAMENTO DELLE RATE DI MUTUO PER L'ACQUISTO, IL
RECUPERO O L'AUTORECUPERO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE”.**

Una copia della domanda dovrà essere presentata per conoscenza anche alla Banca mutuante.


La domanda deve essere prodotta in bollo sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - pena l'irricevibilità della domanda - sottoscritta dal richiedente o dai richiedenti, con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.


Ai fini dell'ordine di presentazione delle domande farà fede la data di spedizione della raccomandata. A tal fine le domande stesse dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta tramite raccomandata A.R.

Nel caso di richieste inviate in pari data ed eccedenti la capienza del fondo, ai fini di definire un ordine di ricevimento delle domande, si procederà al sorteggio in presenza di notaio.

7. DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA

- a) copia dell'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà o copia della dichiarazione di successione ovvero altro documento probatorio in caso di autorecupero o di intervento di recupero edilizio;
- b) copia del contratto di mutuo stipulato con la Banca e relativo piano di ammortamento;
- c) certificazione, da parte di Ente abilitato, del valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del D.lgs n.109/1998 così come modificato dal D.lgs n.130/2000 (limitatamente alle categorie 3.1.4 separazioni legali, 3.1.1 perdita del lavoro, 3.1.2 morte, malattia o grave infortunio);
- d) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile di ciascuno dei componenti il nucleo familiare (limitatamente alle categorie 3.1.1 perdita del lavoro, 3.1.2 morte, malattia o grave infortunio);
- e) copia della sentenza di separazione giudiziale ovvero copia del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale (limitatamente alla categoria 3.1.4 separazioni legali);
- f) copia della lettera di licenziamento ovvero dimissioni per giusta causa ovvero lettera che ha posto in lista di mobilità o trattamento straordinario di integrazione salariale (limitatamente alla categoria 3.1.1 perdita del lavoro);



- 
- g) copia del certificato di morte ovvero verdetto della commissione medica pubblica (limitatamente alla categoria 3.1.2 morte, malattia o grave infortunio);
 - h) certificato storico-anagrafico del nucleo familiare a far data dalla sua costituzione (limitatamente alla categoria 3.1.5);
 - i) copia del contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di contratto a progetto ovvero di contratto stagionale (limitatamente alla categoria 3.1.3 lavoratori atipici);
 - ii) copia della convenzione dell'autorecupero, dichiarazione della fine dei lavori relativamente al punto 3.1.6) interventi di auto recupero.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.C. 28 dicembre 2000 n. 445 che si allegano al presente Bando.

8. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'istruttoria delle domande sarà effettuata da Sviluppo Lazio S.p.A.

Il primo atto del procedimento è costituito dalla comunicazione dell'avvio dello stesso che i responsabili del procedimento, nominati da Sviluppo Lazio S.p.A., trasmetteranno ai richiedenti entro il decimo giorno dal ricevimento della domanda da parte di Sviluppo Lazio S.p.A.

Sono da considerarsi irregolari o incomplete le domande compilate senza tutti i dati richiesti e quelle non corredate di tutti i documenti obbligatori di cui al precedente punto 7.

Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente, il responsabile del procedimento, provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di quindici giorni, trascorso il quale la domanda verrà valutata sulla base della documentazione agli atti.

Il procedimento rimarrà sospeso dalla data di invio della richiesta di documentazione obbligatoria c/o integrativa alla data di ricevimento da parte di Sviluppo Lazio S.p.A. della documentazione richiesta.

L'attività istruttoria deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta, con un giudizio positivo o negativo che verrà comunicato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla banca ed al richiedente.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

L'istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di spedizione delle domande.


A fronte del ricevimento delle domande, Sviluppo Lazio S.p.A. procede all'istruttoria delle stesse attraverso:


1. la verifica del corretto e completo inoltro della domanda secondo quanto previsto al precedente punto 6;
2. la verifica della rispondenza ai requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4.

I richiedenti che, pur essendo ammissibili sulla base dei requisiti richiesti, non risulteranno assegnatari della garanzia fideiussoria per esaurimento dei fondi, potranno essere riammessi - in tutto o in parte - al beneficio sulla base dei fondi resi disponibili dal verificarsi di casi di rinuncia, decadenza o revoca delle agevolazioni concesse, secondo l'ordine cronologico di spedizione della domanda.

10. EMISSIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA

La garanzia fideiussoria potrà essere emessa ~~sempre~~ ^{in base} all'ammissibilità di cui al punto 9. La Banca mutuante concederà -





previa autonoma valutazione di merito del richiedente - la sospensione di pagamento delle rate del mutuo oggetto della domanda, una volta ottenuta la prestazione della fideiussione da parte di Sviluppo Lazio S.p.A. o sue collegate ed entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte di Sviluppo Lazio S.p.A. stessa o sue collegate del rilascio della fideiussione medesima. Gli effetti giuridici della predetta fideiussione avranno inizio alla data di concessione da parte delle Banche della sospensione del pagamento delle rate di mutuo. In caso di mancata sospensione, la fideiussione verrà revocata.

11. LIQUIDAZIONE DELLA GARANZIA

In caso di inadempimento del beneficiario del finanziamento, la banca, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta, anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario medesimo l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta.

L'intimazione al pagamento è inviata, per conoscenza, a Sviluppo Lazio S.p.A.

Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del beneficiario dell'intimazione la Banca può attivare la garanzia del Fondo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Sviluppo Lazio S.p.A. entro i successivi novanta giorni.

Sviluppo Lazio S.p.A., verificata l'esistenza di fondi sufficienti, autorizzerà la liquidazione della richiesta entro 60 giorni dalla data di ricezione della predetta lettera raccomandata.

In caso di esaurimento del Fondo, le richieste di addebito ricevute resteranno in lista di attesa, in vista della possibile ricostituzione del Fondo mediante i recuperi realizzati a valere sulle insolvenze già liquidate e/o incrementi del Fondo.

12. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DELLA GARANZIA

I beneficiari della garanzia dovranno rispettare puntualmente il piano di ammortamento definito con la Banca mutuante in occasione della concessione della sospensione del pagamento delle rate.


13. CONTROLLI

Sviluppo Lazio S.p.A. ha diritto a richiedere alle Banche che hanno aderito alla Convenzione tutte le informazioni inerenti all'andamento dell'ammortamento del mutuo e condizioni di affidabilità del beneficiario. In caso di dichiarazioni mendaci da parte dei richiedenti si provvederà a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura della Repubblica.

14. PRIVACY

Si informa che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.





NOTA:


TESTO STRALCIO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa SEZIONE V Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46

(Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- v) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.





Articolo 47

(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)

1. *L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.*
2. *La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.*
3. *Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.*



[Handwritten signature]



All'uopo, consapevoli che la dichiarazione mendace, la falsità in atti e l'uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed importano l'applicazione della sanzione penale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA/NO

- che il/la sottoscritto/a Sig. _____ è *(barrare la casella che interessa)*

- cittadino/a italiano/a
- cittadino/a di Stato appartenente all'Unione Europea *(precisare)*

- cittadino/a di Stato non appartenente all'Unione Europea *(precisare)*

titolare di regolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno con validità dal _____ al _____

e che esercita regolare attività di

- lavoro autonomo
- lavoro subordinato

e che ha residenza anagrafica nello stesso alloggio per il quale sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

- che il/la sottoscritto/a (qualora comproprietario/a dell'alloggio)

Sig. _____ è *(barrare la casella che interessa)*

- cittadino/a italiano/a
- cittadino/a di Stato appartenente all'Unione Europea *(precisare)*

- cittadino/a di Stato non appartenente all'Unione Europea *(precisare)*

titolare di regolare carta di soggiorno/permesso di soggiorno con validità dal _____ al _____


e che esercita regolare attività di

- lavoro autonomo
- lavoro subordinato

e che ha residenza anagrafica nello stesso alloggio per il quale sta rimborsando il mutuo ipotecario alla data della richiesta.

- di avere un nucleo familiare composto dai soggetti sotto elencati *(come da definizione allegata al bando)*:

Cognome e Nome	Luogo e data di nascita	Cittadinanza	Relazione di parentela	Codice Fiscale





DICHIARA/NO

inoltre ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000

- che l'immobile oggetto di intervento è identificato quale prima casa di abitazione e risulta essere accatastato nella seguente categoria catastale _____;
- che l'immobile oggetto di intervento appartiene ad una delle seguenti tipologie:
 - alloggio acquistato da terzi a titolo oneroso o pervenuto in successione, ad eccezione degli alloggi acquistati dalle A.T.E.R. ovvero dagli ex I.A.C.P. ai sensi della Legge n. 560/1993 e LLrr n. 42/1991 e n. 27/2006 e s.m.e i.;
 - alloggio costruito tramite imprese private su area di proprietà del richiedente;
 - interventi di recupero edilizio di cui alle lettere b), c), d) dell'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., di alloggio di proprietà del mutuatario.
 - interventi di auto recupero per cooperative in cui il 70% dei soci assegnatari presentano un reddito ISEE fino a 25.000 euro (venticinquemila/00)
- che la proprietà dell'alloggio è per la totalità in capo ad uno o più componenti il nucleo familiare;
- che l'immobile è stato acquistato tra il 01 Gennaio 2002 e il 28 Dicembre 2008;
- che l'immobile rispetta i limiti di superficie prescritti all'art. 16 della Legge 05 agosto 1978 n. 457, ovvero superficie utile massima abitabile 95 mq, dove per superficie utile abitabile s'intende la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio e degli sguinci di porte e finestre; la superficie della scala interna ai vari piani degli alloggi dislocati a più livelli viene computata nella sua proiezione orizzontale (l'autorimessa o posto macchina non può superare i 18 mq.);
- che l'immobile oggetto di intervento non è di lusso ai sensi del D.M. 02 agosto 1969 n. 1072;
- che l'immobile oggetto di intervento ha un valore (di acquisto, di recupero edilizio, autorecupero o di costruzione) non superiore ad € 300.000 e non inferiore ad € 50.000;
- che il finanziamento è intestato a uno o più componenti il nucleo familiare;
- che il finanziamento è stato stipulato al massimo tre mesi prima della data di acquisto dell'immobile e non oltre sei mesi dalla stessa e comunque entro il 28 Dicembre 2008;
- che il finanziamento ha durata pari o superiore a 15 anni (anche a seguito del riscadenziamento deliberato dalla banca mutuante);
- che il finanziamento è stato acceso esclusivamente per l'alloggio oggetto della richiesta di garanzia;
- che il finanziamento sull'alloggio (unitamente ad altri finanziamenti o mutui) non è inferiore a € 50.000,00 e superiore a € 200.000,00;
- che non sono titolari, (alla data della presente richiesta) unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale laziale, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità o l'inabitabilità dell'alloggio;





- che non sono titolari, (alla data della presente richiesta) unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, non sia superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di E.R.P. presenti nel Comune ove è ubicato l'alloggio. Tale valore medio si riferisce al valore medio delle zone OMI dell'Agenzia del territorio. Nel caso non siano presenti alloggi di E.R.P. nel Comune in questione, il valore medio è quello relativo al Comune limitrofo più grande;
- che non hanno usufrutto, e che si impegnano a non fruire, di altre agevolazioni pubbliche per lo stesso immobile;
- che si impegnano a rinunciare alla garanzia in caso di fruizione di altre agevolazioni pubbliche;
- che autorizzano lo scambio di informazioni tra Sviluppo Lazio S.p.A. e l'Istituto Bancario interessato relativamente al mutuo e al fondo di garanzia oggetto del presente Bando.

DICHIARANO INOLTRE

(da compilare solo la parte relativa alla singola categoria speciale di appartenenza)


Separazioni legali

- che hanno ottenuto, in data anteriore alla presente richiesta, una sentenza di separazione giudiziale ovvero l'omologa del verbale di separazione consensuale (precisando quale delle due _____.)
- che la situazione economica del nucleo familiare non supera il valore di Euro 25.000,00 come da certificazione, rilasciata da Ente abilitato, attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente)

Perdita di lavoro

- che hanno perso (indicando qui di seguito le relative generalità: _____) il lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato con assenza non inferiore a 3 mesi di un nuovo rapporto di lavoro, in data anteriore alla presente richiesta, in dipendenza di:
 - licenziamento;
 - dimissioni per giusta causa, quali mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing;
 - lavoratori posti in lista di mobilità o soggetti a trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di dichiarazione di fallimento, di chiusura o di dichiarazione di crisi aziendale delle imprese.
- che la situazione economica del (i titolari di mutui fondiari e ipotecari) nucleo familiare non supera il valore di Euro 25.000,00 come da certificazione, rilasciata da Ente abilitato, attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente);
- che la perdita di lavoro incide sul reddito complessivo da lavoro e/o pensione del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (indicando l'ammontare del reddito perso pari a Euro _____ e l'ammontare del reddito complessivo pari a Euro _____.)

Morte, malattia o grave infortunio





- che sono in difficoltà economiche dovute (indicando qui di seguito le generalità del membro del nucleo familiare che rientra in una delle casistiche sotto riportate: _____) a:
 - morte
 - malattie e gravi infortuni (precisare quale delle due tipologie) tali da aver determinato un grado di invalidità riconosciuto dalle apposite commissioni mediche pubbliche tale da qualificarlo quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 Legge 05 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (oltre il 74% e fino 100%).
- che la situazione economica del nucleo familiare non supera il valore di Euro 25.000,00 come da certificazione, rilasciata da Ente abilitato, attestante il valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente)
- che la perdita di lavoro incide sul reddito complessivo da lavoro e/o pensione del nucleo familiare in misura non inferiore al 30% (indicando l'ammontare del reddito perso pari a Euro e l'ammontare del reddito complessivo pari a Euro _____.)


Nuclei familiari incrementatisi successivamente all'accensione del mutuo

- che hanno costituito il nucleo familiare non oltre 8 mesi dalla data di registrazione dell'atto di compravendita ovvero da quella risultante da altro documento probatorio, in caso di autocostruzione o di intervento di nuova costruzione o recupero edilizio su immobile già di proprietà del nucleo familiare richiedente e che il nucleo familiare è aumentato dal _____.
- che almeno un appartenente (precisare quale _____) al nucleo familiare ha una continuità lavorativa di almeno 30 mesi nell'ultimo triennio a far data dalla richiesta di attivazione delle tutele del Fondo di Garanzia.

Interventi di autorecupero

- che il 70% dei soci assegnatari (come indicato nella tabella seguente) presentano un reddito ISEE fino a 25.000 euro (venticinquemila/00)

N°	NOMINATIVO ASSEGNATARIO	REDDITO ISEE	FIRMA





Lavoratori atipici


- che hanno un rapporto di lavoro - alla data della presente richiesta - a tempo determinato posto in essere attraverso qualsiasi forma di tipologia contrattuale o che prestano lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste dal D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276.

e che il lavoratore intestatario esclusivo del mutuo ha:

- un contratto a progetto a norma del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, un'anzianità lavorativa di almeno 36 mesi;
- un contratto di lavoro a tempo determinato, con una continuità lavorativa di almeno 36 mesi presso lo stesso datore e un periodo minimo di 180 giorni lavorativi per anno;
- un contratto stagionale, con una continuità lavorativa di almeno 36 mesi presso lo stesso datore e un periodo minimo di 180 giorni lavorativi per anno.

Alla presente domanda allegano i seguenti documenti:

1. copia dell'atto notarile di acquisizione del titolo di proprietà o copia della dichiarazione di successione ovvero altro documento probatorio, in caso di auto costruzione o di intervento di recupero edilizio;
2. copia del contratto di mutuo stipulato con la banca e relativo piano di ammortamento;
3. certificazione, da parte di Ente abilitato, del valore dell'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del nucleo familiare, sulla base dell'ISE (indicatore di situazione economica) calcolato ai sensi del D.lgs n.109/1998 così come modificato dal D.lgs n.130/2000;
4. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi disponibile di ciascuno dei componenti il nucleo familiare (limitatamente alle categorie 3.1.1 Perdita del lavoro, 3.1.2 Morte, malattia o grave infortunio);
5. copia della sentenza di separazione giudiziale ovvero copia del verbale di separazione consensuale omologato dal Tribunale (limitatamente alla categoria 3.1.4 Separazioni legali);
6. copia della lettera di licenziamento ovvero dimissioni per giusta causa ovvero lettera che ha posto in lista di mobilità o trattamento straordinario di integrazione salariale (limitatamente alla categoria 3.1.1 Perdita del lavoro);
7. copia del certificato di morte ovvero verdetto della commissione medica pubblica (limitatamente alla categoria 3.1.2 Morte, malattia o grave infortunio);
8. copia del certificato storico anagrafico del nucleo familiare a far data dalla sua costituzione (limitatamente alla categoria 3.1.5);
9. copia del contratto di lavoro a tempo determinato ovvero di contratto a progetto ovvero di contratto stagionale (limitatamente alla categoria 3.1.3 Lavoratori atipici);





10. Altra documentazione ritenuta necessaria ai fini istruttori;

_____ di volere che tutta la corrispondenza relativa alla presente domanda sia spedita al seguente indirizzo:

Via _____ n. _____

Comune _____ Prov. _____ CAP _____

• di essere reperibili al/ai seguente/i recapito/i telefonico/i:


• di essere contattabile attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica:

Autorizzano infine la Regione Lazio e Sviluppo Lazio S.p.A. e sue collegate ad utilizzare i dati acquisiti esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti e nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003.

Firme dei richiedenti

(Allegare copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)


IL DIRETTORE
(arch. Antonio Sperandio)

L'ASSESSORE
Mario Di Carlo


L'ASSESSORE AL BILANCIO,
Programmazione Economico-Finanziaria
e Partecipazione
